

Oggetto: procedimento di verifica requisiti per la gestione autonoma del Servizi idrico Integrato

Premesso che

- l'art.1, comma 7, L.R. 9/2011 prevede “Solo per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane l'adesione alla gestione unica del Servizio è facoltativa, a condizione che i Comuni gestiscano l'intero Servizio”.

- l'art. 147 (organizzazione territoriale del servizio idrico integrato) del dlgs 152/2006 come da ultima modifica con Legge. N. 233 del 29 dicembre 2021 prevede:

1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.

1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4. (89)

2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
- b) unicità della gestione;
- c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa

e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.

2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis.

3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

Ai fini dell'accertamento, di cui all'art. 147 comma 2bis del ricorrere delle condizioni di cui sopra, e in vista della scadenza introdotta dalla conversione in legge 29 dicembre 2021, n. 233 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 di cui al co.2-ter, i Comuni in indirizzo devono fornire all'ERSI le seguenti informazioni opportunamente supportate dalla relativa documentazione:

1. Dimostrare che quella svolta dal Comune è una gestione autonoma di tutti i servizi compresi nel Servizio Idrico Integrato, cioè captazione, adduzione, distribuzione acquedotto, fognatura e depurazione.

Tale autonoma gestione non è realizzata:

- nel caso di acquisto di acqua da altro Comune o da Gestore del SII individuato dall'Autorità di Governo dell'Ambito
- nei casi in cui la depurazione è assicurata da impianti a servizio di più comuni o gestiti dal Gestore del SII individuato dall'Autorità di Governo dell'Ambito

Il Comune deve dimostrare la propria indipendenza e autonomia nella gestione del Servizio Idrico Integrato, **e che la gestione è in atto sulla base di disposizioni legittime (Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, n. 622/2021).**

2. Dimostrare che il Comune presenta contestualmente le seguenti caratteristiche:

- a) approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
- b) sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice di beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n.42;
- c) utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Si allega lo schema da riempire che assume valore di dichiarazione ai sensi art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. da firmare a cura del Sindaco e del Responsabile tecnico.

Il mancato invio dei dati **entro 30 giorni** dal ricevimento della Scheda equivale alla rinuncia alla gestione in forma autonoma.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ residente a _____ Via
_____ codice
fiscale _____ in qualità di
_____ del Comune di _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che i dati, le informazioni e la documentazione trasmessi in data _____, rilevanti ai fini del riconoscimento dei requisiti per la salvaguardi della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del co.2-bis art.147 del dlgs 152/2006 sono completi e veritieri.

In particolare:

Dimostrazione che per il Comune si tratta di una gestione autonoma di tutti i servizi compresi nel Servizio Idrico Integrato: captazione, adduzione, distribuzione dell'acqua potabile, fognatura e depurazione		
1	Descrivere il sistema di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile	
2	Descrivere l'assetto dell'agglomerato, art.74 comma 1 lett. n) del D.Lgs 152/06 e s.m.i comprensivo di tutti i dati di cui alla DGR 851/19 (Allegato 4) e della valutazione della conformità dell'agglomerato così come definita nella stessa DGR 851/2019(Allegato 2)	
3	Indicare se sussistono procedure d'infrazione comunitaria sull'agglomerato in questione per mancata o incompleta attuazione della Direttiva 91/271/CE	
4	Descrivere il sistema di raccolta con rete fognaria e collettamento	
5	Descrivere il sistema di depurazione	
5.1	<i>Tipologia di impianti di depurazione a servizio del Comune</i>	
5.2	<i>Estremi delle autorizzazioni allo scarico</i>	

5.3	<i>Eventuali contratti per la gestione del servizio di depurazione da parte di terzi</i>	
6	Eventuali titoli legittimi alla gestione autonoma di cui alla lett. a) dell'art. 147 comma 2 bis del Dlgs 152/2006	

Approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate¹			
7	Sorgenti	SI	NO
8	Falda	SI	NO
9	Estremi della/e autorizzazione/i o concessione/i al prelievo e quantità derivate		
10	N° annuo di controlli sulla qualità della risorsa ai sensi del D.lgs 31/2001		
11	Numero percentuale di controlli interni non conformi		
12	Presenza di un contratto con un laboratorio di analisi	SI	NO
13	Presenza di dispositivi di disinfezione	SI	NO
14	Presenza di dispositivi di potabilizzazione	SI	NO
15	Ordinanze sindacali di non potabilità a seguito di segnalazioni dell'AUSL negli ultimi 3 anni	SI	NO
15.1	<i>Se SI indicare gli estremi di inizio e fine, nonché le cause dell'ordinanza</i>		

Sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice di beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n.42			
16	Allegare cartografia con l'esatta ubicazione delle sorgenti, evidenziando e dimostrando che le stesse ricadono in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42	SI	NO

Utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico			
17	Adesione allo schema di Convergenza ARERA, di cui all'art.9 della delibera 580/2019/R/IDR, come	SI	NO

¹ caratterizzate dal possedere, sin dall'origine, requisiti di qualità tali da richiedere trattamenti di potabilizzazione di modesta entità o, in taluni casi, pressoché inesistenti, al fine di rendere l'acqua distribuita conforme ai parametri di qualità per l'uso potabile di cui al D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31

	specificato all'art.31 dell'allegato alla medesima delibera		
	<i>Se SI indicare se sono stati soddisfatti gli obblighi dei primi due anni di Convergenza (2020 e 2021) e allegare la relativa documentazione comprovante tali adempimenti</i>	SI	NO
18	Presenza di misuratori di portata nei punti di immissione nella rete di distribuzione	SI	NO
19	Presenza di contatori utenze	SI	NO
19.1	<i>Se SI indicare n. di utenze munite su utenze servite</i>		
20	Dotazione domestica l/(ab*g)		
21	Perdite di rete/km rete [mc/(m*anno)]		
22	Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano: descrivere come viene assicurato il rispetto delle disposizioni dell'art. 94 del D.lgs 152/06 nelle aree di tutela assoluta (10 metri di raggio dal punto di captazione) e nell'area di rispetto (200 m di raggio dal punto di captazione).		
23	% utenze allacciate alla pubblica fognatura sul totale delle utenze servite dall'acquedotto		
24	N. diffide pervenute art. 130 dlgs 152/2006 anni 2019 2020 e 2021		
25	N. verbali di accertamento ARTA o altra Autorità di non conformità degli scarichi nel 2019 2020 e 2021 su n. totale di controlli effettuati da dette Autorità		